

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà, con sede legale in via San Gallicano, 25/a – 00153 Roma, codice fiscale e partita IVA 09694011009, in persona del Direttore Generale Dott. Cristiano Camponi, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'INMP (di seguito anche INMP),

E

L'Università degli Studi di Foggia, con sede legale in Foggia, Via A. Gramsci 89/91, codice fiscale n. 94045260711, rappresentata dal Rettore Prof. Lorenzo Lo Muzio, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università (di seguito anche UniFg),

d'ora in avanti, per brevità, *“le Parti”*

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- ai sensi dell'art. 3, c.3, del DM 56 del 22 febbraio 2013 *“Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)”*, l'Istituto può stipulare accordi e convenzioni con strutture pubbliche e private e con università, anche straniere;
- l'INMP ha tra i suoi fini istituzionali il compito di sviluppare sistemi innovativi orientati all'equità per contrastare le disuguaglianze in materia di tutela della salute in Italia, di rendere più agevole l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale da parte dei gruppi socioeconomici più svantaggiati e di assicurare un alto livello di qualità delle prestazioni fornite, promuovendo specifiche attività di assistenza, ricerca e formazione;
- l'Istituto svolge attività di Centro di riferimento della Rete nazionale per le problematiche di

assistenza in campo sociosanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà (ReNIP);

- l'INMP opera con le Istituzioni pubbliche nazionali e regionali e con soggetti del privato sociale, per rafforzare, migliorare, consolidare le conoscenze sulle disuguaglianze sociali e proporre modelli di intervento di integrazione sociosanitaria, di inclusione e di tutela della dignità e dei diritti, per una migliore equità di accesso alla salute;
- la *mission* dell'INMP è fronteggiare, all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, le sfide sanitarie relative alle popolazioni più vulnerabili, attraverso un approccio transculturale, olistico e orientato alla persona, investendo sulla ricerca e sull'innovazione;
- la formazione e la ricerca, oltre all'assistenza sociosanitaria, costituiscono le colonne portanti dell'INMP e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi strategici istituzionali;
- con Decreto n. 349/2024 del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, INMP è stato iscritto in qualità di Ente titolare all'Albo degli enti di servizio civile universale – Sezione Nazionale;
- che a valere sui fondi del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 (CCI 2021IT05FFPR002) - area di intervento “*Contrastare la povertà sanitaria*” – è in corso una Convenzione regolante i rapporti per la realizzazione degli interventi da parte dell'Azienda Sanitaria Locale Foggia, per la realizzazione, entro il 01.12.2029, delle n. 7 operazioni a regia INMP declinate all'art. 2 della Convenzione medesima;
- L'Università, per sua missione istituzionale, si pone come co-attore delle politiche di sviluppo socio economico del territorio e contribuisce in modo sistematico alla realizzazione di tutte le possibili azioni ed attività di public engagement, finalizzate ad aumentare e generare “valore” di innovazione sociale ed imprenditoriale, in linea con le profonde trasformazioni in atto nella società.
- INMP e UniFg hanno condiviso l'opportunità di realizzare una collaborazione che consenta di raggiungere in modo più efficiente, efficace ed economico obiettivi comuni, garantendo anche un proficuo interscambio di professionalità ed esperienze;
- i due enti pubblici, pur con le peculiarità che caratterizzano l'attività e l'organizzazione di ciascuno di essi, possono cooperare secondo le proprie capacità e competenze e dalla presente intesa possono derivare vicendevoli vantaggi in termini di scambio di conoscenze, supporto professionale, confronto su tematiche di interesse comune, interazione di competenze e reciproca assistenza e cooperazione sulle attività progettuali e formative;

tanto premesso, le Parti come sopra individuate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

1. Le premesse ed i documenti ivi richiamati o comunque richiamati negli articoli che seguono, seppure non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

ART. 2

(Oggetto e ambiti di collaborazione)

1. Con il presente Accordo le Parti, pur con le peculiarità che caratterizzano l'attività e l'organizzazione di ciascuna, si impegnano a realizzare una collaborazione reciproca nell'ambito dell'integrazione sanitaria e socio-sanitaria, con l'obiettivo di promuovere attività ed azioni sinergiche in favore delle fasce più vulnerabili della popolazione (migranti, persone in condizione di povertà e senza fissa dimora), contribuendo alla realizzazione del comune scopo di semplificare ulteriormente l'accesso ai servizi sanitari e la fruizione degli stessi, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

a) Contrasto alle disuguaglianze di salute:

- progettazione e sperimentazione di modelli e strumenti innovativi di presa in carico, assistenza sanitaria e socio-sanitaria a vantaggio di soggetti in condizione di vulnerabilità socio-economica (migranti, persone in condizione di povertà e senza fissa dimora) e/o *hard to reach*.

b) Formazione e comunicazione:

- attività formative del personale sanitario e amministrativo nei reciproci campi di attività, inclusa l'organizzazione di meeting ed eventi scientifici;
- progettazione di percorsi formativi, ECM e non, con possibilità di collaborazione anche mediante lo scambio di docenti;
- svolgimento di tirocini formativi presso INMP per studenti dell'UniFg.

c) Ricerca:

- sviluppo di progettualità di ricerca medica e biomedica su tematiche di interesse comune;
- condivisione di dati disaggregati per le attività inerenti le ricerche sulle disuguaglianze socioeconomiche nella salute.

d) Progettazione e partnership:

- partecipazione congiunta ad attività progettuali nell'ambito dei programmi e progetti di servizio civile universale, anche mediante il supporto alle attività di formazione e tutoraggio degli operatori volontari;
- partecipazione congiunta ad attività progettuali finalizzate anche alla stesura di documenti tematici e di pubblicazioni su specifiche riviste;
- progetti in ambito epidemiologico e di cooperazione sanitaria nazionale ed internazionale.

ART. 3

(Referenti)

1. Ciascuna delle Parti indica almeno un Referente del presente Accordo. Al Referente compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative del presente Accordo, nonché di monitorare costantemente quanto scaturito con l'entrata in vigore dello stesso.
2. I Referenti per l'INMP saranno individuati con nota congiunta del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che sarà inviata a UniFg all'indirizzo PEC protocollo@cert.unifg.it.
3. I Referenti per UniFg saranno individuati con successiva nota del rappresentante legale o di un suo delegato, che sarà inviata all'INMP all'indirizzo PEC inmp@pec.inmp.it.

ART. 4

(Accordi operativi)

1. L'attuazione del presente Accordo potrà realizzarsi anche mediante stipula di specifici accordi operativi, che saranno sottoscritti dai rappresentanti legali delle Parti firmatarie del presente Accordo, nonché mediante scambi di note tra i rispettivi rappresentanti legali, nei soli casi in cui vi siano da definire procedure operative non comportanti movimenti finanziari tra le Parti.
2. Gli atti attuativi, previo consenso delle Parti, potranno prevedere la partecipazione di altre entità

scientifiche ed aziendali italiane e straniere.

3. Gli accordi attuativi, ove presenti, regoleranno termini e modalità degli impegni reciproci delle Parti, nonché gli eventuali diversi ruoli privacy con i relativi adempimenti previsti dalla vigente normativa e le articolazioni delle linee di intervento.

ART. 5

(Responsabilità e copertura assicurativa)

1. I dipendenti e/o collaboratori delle Parti che dovessero eventualmente recarsi presso le sedi delle altre, per l'attuazione del presente Accordo, sono tenuti a uniformarsi alle procedure/protocolli/disposizioni sanitarie e ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la parte ospitante, nonché alle misure adottate in ottemperanza al d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
2. Ciascuna Parte è responsabile per gli incidenti/infortuni/ subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvi i casi di dolo o colpa grave di una o entrambe le altre Parti.
3. Le Parti si assumono la responsabilità per i danni causati a terzi derivanti dallo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo e limitatamente alle rispettive sfere di competenza.
4. Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa del personale dalla stessa impiegato per l'esecuzione del presente Accordo, anche quando chiamato a frequentare le sedi delle altre Parti o di terzi, nonché gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in tema di idoneità, sorveglianza sanitaria e formazione.

ART. 6

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti, in riferimento all'oggetto e all'esecuzione delle attività conseguenti alla conclusione del presente Accordo, sono tenute al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 (nel prosieguo anche solo "GDPR") e al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (c.d. "Codice Privacy").
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri profili di competenza e attività, a trattare i dati personali di quanti saranno, a qualsiasi titolo, coinvolti, assolvendo agli obblighi di cui alla richiamata normativa con ogni conseguente responsabilità in caso di violazione delle disposizioni della stessa, impegnandosi sin d'ora a mantenere indenne l'altra Parte per qualsiasi danno che possa derivare da pretese avanzate nei propri confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento ad essa imputabili, qualora tale danno venga accertato giudizialmente o

risulti da provvedimento dell'autorità amministrativa.

3. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto dei principi dettati dall'art. 5 GDPR, con particolare riguardo alla puntuale applicazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati che prevede il trattamento dei soli dati necessari, adeguati e pertinenti al raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo.

4. Alla luce della richiamata normativa, le Parti si danno altresì atto della circostanza per cui, in relazione alle attività oggetto del presente Accordo, le stesse sono da qualificarsi quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.

5. Con particolare riguardo ai profili di competenza delle Parti, queste ultime, quali autonomi titolari del trattamento, si impegnano ad assolvere agli obblighi di somministrazione delle informative e, ove necessario, di acquisizione del consenso dei soggetti coinvolti nell'attività di trattamento, come tali interessati rispetto alle attività oggetto del presente Accordo e di trattamento ai sensi e nel rispetto del GDPR e del Codice Privacy.

6. Le Parti si danno atto della circostanza per cui, in relazione a specifiche attività oggetto della collaborazione, rimandano a successivi atti l'eventuale diversa definizione dei ruoli in materia di trattamento dei dati personali, in funzione degli specifici trattamenti di dati personali che conseguiranno.

7. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al trattamento ai sensi dell'art. 32 GDPR e a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento.

8. Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che, a vario titolo, parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo, che non siano tenute in forma di leggi o regolamento al segreto professionale, saranno soggette all'obbligo di non divulgazione e alla massima riservatezza in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate e di aver proceduto a nominare, tali soggetti, autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

9. Titolare del trattamento dei dati per l'Università degli Studi di Foggia è il Magnifico Rettore Prof. Lorenzo Lo Muzio (protocollo@cert.unifg.it). Il Responsabile della Protezione dei dati (RDP) è contattabile scrivendo all'indirizzo: dpo@unifg.it.

10. Titolare del trattamento dei dati per l'INMP – Via di San gallicano 25/a – 00153 Roma, è il

Direttore Generale Dott. Cristiano Camponi (inmp@pec.inmp.it). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile scrivendo all'indirizzo: rpd@inmp.it.

ART. 7

(Definizione delle controversie – Foro competente)

1. Le Parti si impegnano, ognuna per la propria competenza istituzionale e per il ruolo definito nel presente Accordo, alla realizzazione delle attività secondo principi di leale cooperazione, nonché a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente Accordo mediante bonario componimento.
2. Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente, le Parti espressamente individuano come competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 8

(Durata)

1. Il presente Accordo ha validità di tre anni, prorogabile o rinnovabile di ulteriori tre anni con apposito atto scritto a firma dei rappresentanti legali delle Parti a decorrere dalla data della sua ultima sottoscrizione.
2. Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di risolvere il presente Accordo in qualsiasi momento, anche prima della naturale scadenza, previa specifica comunicazione mediante nota scritta da inviarsi mediante Posta Elettronica Certificata con almeno 30 giorni di preavviso.
3. Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere concordate tra le Parti ed avranno validità solo in forma scritta.

ART. 9

(Registrazione e sottoscrizione digitale)

1. Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/90, è sottoscritto con firma digitale e trasmesso a mezzo PEC.

2. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.
3. Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. L'imposta è assolta da INMP all'atto della firma.
4. Il presente Accordo è fuori dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/1972 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

ART. 10

(Clausole finali)

1. Le Parti approvano specificatamente le clausole che singolarmente e nel loro insieme, così come negoziate, costituiscono manifestazione integrale delle rispettive volontà.
2. In ossequio al principio generale di conservazione degli atti, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole non comporta l'invalidità o l'inefficacia dell'atto nel suo complesso.
3. L'eventuale tolleranza di una delle Parti rispetto a comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Accordo non costituisce acquiescenza, né rinuncia a diritti.
4. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia e allo statuto e ai regolamenti delle Parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, le date delle firme digitali.

INMP

Il Direttore Generale

Dott. Cristiano Camponi

(firmato digitalmente)

UNIFG

Il Rettore

Prof. Lorenzo Lo Muzio

(firmato digitalmente)